



## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| – Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| – Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)      |
| – Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| – Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| – Prof. Avv. Andrea Tina                        | Membro designato dal C.N.C.U.                          |
| – .   |  |

nella seduta del 18 settembre 2012 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

### FATTO

Con ricorso datato 10 febbraio 2012 il ricorrente – cliente consumatore – si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario esponendo la seguente vicenda.

In data 9 luglio 2009 costituiva in pegno a favore della banca e nell'interesse di una società terza, una polizza del valore di € 225.000,00, a garanzia di un finanziamento di € 450.000,00.

L'11 luglio 2011 inviava una lettera all'intermediario – sottoscritta anche da un soggetto terzo che aveva rilasciato fideiussione a garanzia del medesimo finanziamento – ricordando che la banca, con lettera del 24 marzo 2009, si era impegnata a *“ridurre la misura del pegno durante il periodo di ammortamento del finanziamento, mantenendo invariata la percentuale di incidenza della garanzia sul capitale finanziato”*. Chiedeva pertanto il rimborso pattuito.

In data 7 settembre 2011 l'intermediario respingeva la richiesta dichiarando che *“la riduzione del pegno a garanzia del finanziamento [era] contemplata, negli accordi intercorsi, esclusivamente come eventualità, e non come obbligo da parte dell'istituto”* e che pertanto non riteneva ravvisabile alcun proprio inadempimento.

Con lettera raccomandata A/R del 14 ottobre 2011 il ricorrente – per tramite del proprio legale – inviava formale reclamo all'intermediario, con il quale ribadiva l'impegno assunto dalla banca, insistendo sul fatto che la prevista *“possibilità di riduzione”* era da intendersi come diritto potestativo del debitore pignoratorio; in caso contrario, se si fosse inteso che tale diritto spettasse unicamente alla banca, si sarebbe trattato di una condizione meramente potestativa e come tale priva di alcun valore. Concludeva chiedendo nuovamente lo *“svincolo del pegno di una quota pari al 50% del capitale residuo del finanziamento”* nonché, ai sensi dell'articolo 119 TUB, l'esibizione dell'estratto



conto *“del debito residuo”* nonché della *“valorizzazione dei valori mobiliari all’11 luglio 2011 e ad oggi”*, allo scopo di *“comprendere le ripercussioni pregiudizievoli del contegno della Banca”*.

In data 8 novembre 2011 l’intermediario rispondeva di non poter accogliere la prima domanda dell’istante in forza di quanto già affermato in precedenza; con riguardo alla seconda – relativa all’accesso alla documentazione – invitava il cliente a presentarsi presso la filiale per formalizzare la richiesta.

Insoddisfatto della risposta, il ricorrente adiva l’Arbitro Bancario Finanziario nei termini indicati sopra chiedendo *“di ordinare [alla banca] la trasmissione dei documenti”* richiesti (l’estratto conto del finanziamento e la valorizzazione dei titoli) nonché di *“accertare il diritto potestativo dell’esponente alla riduzione del pegno e, di conseguenza, condannare la banca alla liquidazione dei valori mobiliari liberi dal vincolo pignoratizio per effetto dei pagamenti medio tempore intervenuti, previa quantificazione di essi nei limiti comunque di € 100.000,00”*.

Allegava al ricorso, oltre alla documentazione di rito e a quella relativa alla fase del reclamo, copia del contratto di finanziamento, della lettera dell’11 luglio 2011 e della lettera inviata dalla banca in data 24 marzo 2009, recante le condizioni del contratto di finanziamento.

In data 24 aprile 2012 (con oltre 20 giorni di ritardo), l’intermediario trasmetteva le proprie controdeduzioni con le quali sollevava in via preliminare un’eccezione di incompetenza *ratione valoris*: infatti, posto che il valore del pegno era di € 225.000,00 e che il debito residuo garantito ammontava a € 299.775,63, anche volendo ritenere che il valore attuale del pegno fosse pari ad € 149.887,81 (ovvero alla metà del debito residuo, come sostenuto dal ricorrente), la controversia avrebbe avuto un valore comunque eccedente la competenza del Collegio, il cui limite massimo è fissato dalla Banca d’Italia in € 100.000,00.

Nel merito riteneva altresì incomprensibile la domanda di *“liquidazione dei valori mobiliari liberi dal vincolo pignoratizio per effetto dei pagamenti medio tempore intervenuti”* poiché innanzitutto essa ha natura e presupposti diversi dalla richiesta di riduzione del pegno *“né peraltro tale richiesta potrebbe avere pratica esecuzione gravando la garanzia reale sul controvalore dovuto in caso di liquidazione di una polizza che non può, per sua natura, essere liquidata parzialmente”*.

Eccepiva altresì che *“il presunto impegno della banca a ridurre l’importo del pegno ... non trova alcun riscontro documentale”* e che la lettera del 24 marzo 2009 – allegata al ricorso e recante le condizioni del finanziamento per il quale era stato costituito pegno dal ricorrente – era una mera comunicazione intercorsa tra la banca e la società debitrice rispetto alla quale il ricorrente si qualificava come terzo e pertanto irrilevante ai fini della disciplina del rapporto tra banca e garante. Aggiungeva che, in ogni caso, tale clausola non veniva riportata nel contratto sottoscritto dalla società in data 15 luglio 2009 e come tale doveva ritenersi *“superata ed abbandonata per comune accordo delle parti”*. Infine faceva constare che una simile pattuizione, volta a riconoscere al datore di pegno *“un preteso diritto potestativo avente ad oggetto la possibilità di ridurre l’importo del pegno a prescindere e contro la volontà del creditore appare in aperto contrasto con il principio dell’indivisibilità del pegno, posto dall’art. 2799 c.c.”*.

Con riguardo alla richiesta di documentazione avanzata nel ricorso, l’intermediario eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo all’istante, il quale non è parte del contratto di finanziamento. Con riguardo invece alla *“richiesta di valorizzazione dei valori mobiliari costituiti in pegno”* eccepiva la carenza di legittimazione passiva della banca, poiché detta informazione va richiesta direttamente alla società emittente, così come previsto dalle clausole della polizza sottoscritta dal ricorrente stesso.

Per tutti questi motivi l’intermediario chiedeva all’ABF in via pregiudiziale di *“riconoscere e dichiarare, in via pregiudiziale, l’incompetenza ratione valoris del Collegio”* e, in via principale, di *“riconoscere e dichiarare l’inaccoglibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato, strumentale e privo di riscontri probatori”*.



Allegava alle controdeduzioni copia della costituzione in pegno della polizza, della lettera del 7 novembre 2011, della polizza e della documentazione contabile.

## DIRITTO

La questione sottoposta all'esame di questo Collegio concerne il diritto del ricorrente a ottenere dalla banca la trasmissione di documenti relativi sia al finanziamento per il quale ha prestato garanzia reale sia alla valorizzazione dei titoli costituiti in pegno nonché a esigere la progressiva riduzione del pegno in proporzione dei pagamenti effettuati dal debitore, ciò in forza di una clausola contenuta in una lettera inviata dall'intermediario al debitore principale in una fase prodromica alla esecuzione del contratto.

In via preliminare questo Collegio, sulla scorta dell'orientamento affermatosi in giurisprudenza, ritiene di respingere l'eccezione di incompetenza formulata dall'intermediario osservando che la domanda del ricorrente di quantificare la liquidazione dei valori mobiliari *"nei limiti comunque di € 100.000,00"* si risolve in una *"mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore uguale alla competenza del giudice adito"* (Cass. 15698/06; così anche Cass. 1313/06). Poiché nel caso di specie la banca convenuta si è limitata a contestare la competenza dell'Arbitro senza indicare concretamente un diverso valore della controversia, pare a questo Collegio che essa debba definirsi sulla base della domanda attorea e pertanto nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia per il ricorso all'ABF.

In merito alla prima domanda proposta con il ricorso si osserva che, a norma dell'art. 119, comma 4 TUB, *"il cliente ... ha diritto di ottenere ... non oltre 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni"* (il principio è stato ribadito anche nelle Disposizioni sulla trasparenza dei servizi bancari e finanziari del 29 luglio 2009). Sul tema se la norma debba essere estesa a tutela dei terzi che prestino garanzia, reale o personale, per contratti di credito stipulati con altri contraenti, questo Collegio ha già avuto modo di sostenere che *"il garante può ottenere solo la documentazione relativa alla stipula del contratto di garanzia ed allo svolgimento del relativo rapporto con l'intermediario, nonché i documenti comprovanti la costituzione del debito principale garantito o sue modifiche che ricadano sul rapporto di garanzia"* (decisione n. 1447/10). Pertanto, il ricorrente ha diritto a ottenere dalla banca l'esibizione dell'estratto conto del debito residuo relativo al finanziamento garantito.

Quanto invece alla seconda richiesta di ordinare alla banca la trasmissione della documentazione relativa alla *"valorizzazione dei valori mobiliari costituiti in pegno"* questo Collegio accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall'intermediario nelle controdeduzioni.

Infine, in merito all'ultima domanda, questo Collegio ritiene che dalle risultanze istruttorie non risulti provata la sussistenza di una clausola apposta al contratto di garanzia che attribuisca al garante il diritto di ottenere la riduzione del pegno né tantomeno la liquidazione dei valori mobiliari *"liberati"*.

## P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario consegni al ricorrente la documentazione richiesta relativa al debito residuo del soggetto garantito.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO